

STRALCIO del CAP. XII



Al Signor Pubblico Ministero dott. Paola Dal Monte  
**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale ordinario di Lecco

IL P.M.

Letti gli atti;

letta l'istanza depositata in data 16/10/2001 da Calogero Sanfilippo con la quale l'istante chiede di conoscere "gli estremi di un eventuale iscrizione di notizia di reato ex art. 335 c.p.p. in ordine alle denunce dallo stesso presentate ed in particolare il nominativo degli indagati e il fatto reato in ordine all'art. 326 c.p."

Considerato che Sanfilippo Calogero risulta come P.O. nel procedimento nr. 1704/2001 del reato di cui all'art. 368 c.p. e come danneggiato del reato di cui all'art. 371 bis e nel proc. Nr. 846/2001 risulta sia indagato per il reato di cui all'art. 521 c.p. che come persona offesa del reato di cui all'art. 368 c.p.; che rispetto all'ipotesi di cui all'art. 326 c.p. il Sanfilippo non è né indagato né P.O. e pertanto i dati richiesti non sono a lui comunicabili.

P. T. M.

Dispone comunicarsi al richiedente gli estremi dei fascicoli sopra indicati per i soli reati di cui agli artt. 368 e 371/bis c.p. nonché copia del presente provvedimento.

Lecco, 18 ottobre 2001.

ricevuta  
p 22/10/01  
107

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(dott. Paola Dal Monte - sost.)

*Con la seconda diffida della pagina che segue è stato osservato alla Dal Monte che la presente lettera contiene 4 errori di grammatica. Non è facile trovare uno che diffida per 2 volte il PM e in più gli fa notare di non avere rispettato la grammatica italiana. Sanfilippo lo sa che ciò avrà un costo che non tarderà ad arrivare con la richiesta di archiviazione di quel P.M., che vorrà sostenere l'operato della Barbara risparmiando così ancora una volta la Melesi.*

**Al Signor Pubblico Ministero dott. Paola Dal Monte**

**E per conoscenza :**

**Al Signor Procuratore Capo dott. Anna Maria Delitala**

**Oggetto : Reiterazione di richiesta di comunicazione di iscrizione di nominativo nel registro delle notizie di reato – art. 335, comma 3 cpp. ULTERIORE DIFFIDA**

Il Dr. Calogero SANFILIPPO prende atto del provvedimento datato 18 ottobre 2001 in riscontro alla diffida del 16.10.2001 ed esprime tutta la propria insoddisfazione.

Osserva preliminarmente che la frase “.....estremi di un eventuale iscrizione di notizia di reato...”, attribuitagli in quanto virgolettata, non è sua, posto che egli, affetto da una certa idiosincrasia per gli errori di grammatica, aveva scritto nella propria istanza “ estremi di eventuale iscrizione di notizia di reato.....”. Per quanto concerne invece la frase danneggiato del reato, anziché dal reato, ripetuta per ben tre volte, “nulla quaestio”, dal momento che, non essendo virgolettata, non gli è stata attribuita.

**PREMESSO CHE**

- 1) nella nota riservata del Procuratore Capo dott.ssa Anna Maria Delitala non figurano i nominativi di Fisichella, Ratti e Cantini ;
- 2) la segreteria di codesto P.M. si è limitata a rilasciargli copia del provvedimento de quo, senza comunicargli gli estremi dei fascicoli relativi ai procedimenti nn. 1704/2001 e 846/2001;
- 3) i numeri dei procedimenti di cui al precedente punto 2), con riferimento all'anno 2001, non corrispondono alla data in cui sono state presentate le denunce ;
- 4) la calunnia dei soggetti in questione è “in re ipsa”, per cui non occorrono particolari e complesse indagini ; e la testimonianza chiave della loro responsabilità emerge dal fatto che codesta Procura non solo non ha

mai contestato alcunché al Sanfilippo ma ha provveduto ad omissare le dichiarazioni dei calunniatori ;

5) ancora oggi, a distanza di otto anni, nonostante le espresse denunce del calunniato, l'odierno P.M. appare restio a chiedere il rinvio a giudizio dei responsabili ;

6) nel provvedimento della dott.ssa Dal Monte non figura alcun decreto motivato ex art. 335, comma 3 bis ;

7) trattasi di persone nei cui confronti **si sarebbe dovuto procedere d'ufficio otto anni orsono**, ove codesta rispettabile Procura avesse svolto le opportune, necessarie e obbligatorie indagini anziché omissare le loro dichiarazioni ;

#### **tutto ciò premesso**

il dott. Sanfilippo, dovendo tutelare la propria posizione processuale nelle sedi competenti e onde scongiurare il pericolo che i reati commessi in suo danno nel 1993/94 possano andare in prescrizione.


#### **REITERA LA RICHIESTA**

affinchè gli vengano comunicati i nominativi delle persone iscritte nel registro delle notizie di reato per accertare che corrispondano a quelle dallo stesso denunciate nonché la data (giorno-mese-anno) di iscrizione per potere esercitare **finalmente, sia pure con otto anni di ritardo**, i propri diritti.

In caso contrario gli vengano comunicati i motivi del diniego o del ritardo.

**La presente costituisce reiterata diffida ex art. 328 cp.**

Dott. Calogero Sanfilippo



Lecco, 29 ottobre 2001

.....CONTINUA.....

**Nel decreto di archiviazione che segue il Gip De Vincenzi alla lettera c) scrive che le dichiarazioni della Melesi sul conto di Sanfilippo “*vertono su fatti la cui rilevanza attiene alla sfera etica od al più disciplinare, non implicando profili di incidenza penale*”. Si riferisce a quelle rese alla Barbara nel 1993, secondo le quali Sanfilippo le avrebbe anche confidato che**

**portava la moglie minorene a Milano a fare la prostituta. Se questa è la valutazione che dà il magistrato di un fatto così grave, a Sanfilippo non dispiacerebbe sapere cosa sarebbe successo allora se la Melesi avesse dichiarato alla Barbara di avere ricevuto la confidenza del giudice De Vincenzi che per avere la docenza all'università aveva dovuto portare la moglie nel letto del Magnifico Rettore o che la Dal Monte le avesse confidato che per mantenersi agli studi frequentava una casa di appuntamento o che Mannucci le avesse detto di essere l'amante del vigile Portioli o che la Rota si fosse invaghita di lei rivelandosi una lesbica ninfomane o che le avesse confidato di essere andata a letto con il pregiudicato Parisi pur di avere la scorta dal Ministero. Certo sono dichiarazioni che, al pari di quelle rese sul conto di Sanfilippo, avrebbero fatto inorridire specie se rese sul conto dei magistrati appena citati, la cui specchiata onestà e virtù è di esempio a tutta la città.**

**● ● ● CONTINUA ● ● ●**